

# **COMUNE DI PORTOFERRAIO**

**Provincia di Livorno**



## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 31.03.2006

## INDICE

### TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Servizio di gestione dei rifiuti
Art. 3	Classificazione dei rifiuti
Art. 4	Gestione e costo del servizio
Art. 5	Istituzione della tariffa
Art. 6	Determinazione della tariffa
Art. 7	Presupposti per l'applicazione della tariffa
Art. 8	Soggetti tenuti al pagamento

### TITOLO II COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9	Obbligazione tariffaria
Art. 10	Locali ed aree soggette
Art. 11	Categorie di utenza
Art. 12	Definizione utenze domestiche e calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 13	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 14	Esclusioni
Art. 15	Riduzioni della tariffa
Art. 16	Utenze non stabilmente attive
Art. 17	Agevolazioni per la raccolta differenziata
Art. 18	Agevolazioni alle utenze domestiche
Art. 19	Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

### TITOLO III COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 20	Tributo ambientale
Art. 21	Comunicazione
Art. 22	Rimborsi e conguagli
Art. 23	Verifiche
Art. 24	Riscossione
Art. 25	Violazioni
Art. 26	Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 27	Manifestazioni ed eventi
Art. 28	Responsabile
Art. 29	Contenzioso
Art. 30	Tasse, imposte ed addizionali
Art. 31	Prescrizione

### TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32	Norme transitorie e finali
---------	----------------------------

# **TITOLO I**

## **NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 11 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Articolo 2**

#### **Servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal regolamento comunale previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo stesso.
2. L'attività di cui al comma precedente è delegata al soggetto Gestore. Allo stesso Gestore sono affidate tutte le operazioni concernenti l'applicazione e la riscossione della tariffa.

### **Articolo 3**

#### **Classificazione dei rifiuti**

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al vigente regolamento per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Articolo 4**

#### **Gestione e costo del servizio**

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. ***Entro e non oltre il primo novembre di ciascun anno, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il piano finanziario così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.***

<b>Articolo 5</b> <b>Istituzione della tariffa</b>
---

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'articolo 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di Portoferraio la tariffa prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate secondo le modalità previste nel titolo III del presente regolamento.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

<b>Articolo 6</b> <b>Determinazione della tariffa</b>
--

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo comunale competente entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

**Articolo 7**  
**Presupposti per l'applicazione della tariffa**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

***Qualora l'utente dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa.***

***L'onere della prova del mancato utilizzo è a carico dell'utente.***

**Articolo 8**  
**Soggetti tenuti al pagamento della tariffa**

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali utilizzino in comune i locali e le aree stesse, ***anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.***

2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

## **TITOLO II**

### **COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE**

**Articolo 9**  
**Obbligazione tariffaria**

1. La tariffa è corrisposta in base alle disposizioni contenute negli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tariffaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la comunicazione di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione.

4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

## Articolo 10 Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
  - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
  - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
  - c) il vano scala interno all'abitazione;
  - d) i posti macchina coperti;
  - e) le cantine;
  - f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
  - g) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina
  - h) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie dei locali soggetta **a tariffa**, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie **utile calpestabile** misurata sul filo interno dei muri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

## Art. 11 Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal soggetto gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
4. Le utenze domestiche si dividono in:
  - A. Utenze domestiche residenti
  - B. Utenze domestiche non residenti
5. Le utenze non domestiche si dividono in:
  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari
  6. Esposizioni, autosaloni
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
  10. Ospedali

11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercati di generi alimentari
30. Discoteche, night club, sala giochi

## Articolo 12

### Definizione utenze domestiche e calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
  - a) Utenza domestica di soggetti residenti: la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
  - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno;  
*Per le utenze attivate nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.*
3. *Per le pertinenze di abitazione principale di soggetti residenti, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages), nel numero massimo di una e anche se ubicate ad un indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa.*
4. *Per la commisurazione della tariffa per le abitazioni diverse da quelle adibite ad abitazione principale di soggetti, persone fisiche, residenti e per le abitazioni di soggetti, persone fisiche, non residenti si tiene conto dei seguenti parametri:*
  - *due persone per abitazioni di superficie fino a 30 metri quadrati;*
  - *tre persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati*
  - *quattro persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati*
  - *cinque persone per superficie tra 71 e 90 metri quadrati*

- *sei persone per superficie oltre 90 metri quadrati*

**5. Per la commisurazione della tariffa per le abitazioni a disposizione od utilizzate da Persone Giuridiche si tiene conto degli stessi parametri di cui al precedente punto 3**

6. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Centro) e le minori dimensioni dei locali.

Per il Comune di Portoferraio i coefficienti *validi per l'anno 2005 erano i seguenti:*

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka (Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica)
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

7. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2.

Per il Comune di Portoferraio i coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche *validi per l'anno 2005 erano i seguenti:*

Numero componenti della famiglia anagrafica	Coefficiente Kb applicato
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,60
5	2,90
6 o più	3,40

**8. Per gli anni successivi al 2005 i coefficienti Ka e Kb di cui ai commi precedenti saranno approvati o confermati con apposita delibera di Giunta Comunale.**

**Articolo 13**  
**Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a.

Nel Comune di Portoferraio coefficienti Kc validi per l'anno 2005 erano i seguenti

Classi di attività	Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa Kc
Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,43
Cinematografi e teatri	0,39
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74
Stabilimenti balneari, stazione ed aeroporto	0,45
Esposizioni, autosaloni	0,33
Alberghi con ristorante	1,08
Alberghi senza ristorante	0,85
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti	0,89
Ospedali	0,82
Uffici, agenzie, studi professionali	1,47
Banche ed istituti di credito	0,86
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,86
Banchi di mercato di beni durevoli	1,59
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87
Attività industriali con capannoni di produzione	0,32
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25
Mense, birrerie, amburgherie	2,67
Bar, caffè, pasticceria	2,45
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49
Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali	1,49
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23
Ipermercati di generi misti	1,98
Banchi di mercato genere alimentari	3,48
Discoteche, night club, sala giochi	0,74

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4a.

Nel Comune di Portoferraio i coefficienti Kd validi per l'anno 2005 erano i seguenti:

Classi di attività	Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	3,98
Cinematografi e teatri	3,60
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78
Stabilimenti balneari, stazione ed aeroporto	4,11
Esposizioni, autosaloni	3,02
Alberghi con ristorante	9,95
Alberghi senza ristorante	7,80
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti	8,21
Ospedali	7,55
Uffici, agenzie, studi professionali	13,55
Banche ed istituti di credito	7,89
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,26
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,21
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	7,90
Banchi di mercato di beni durevoli	14,63
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,00
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02
Attività industriali con capannoni di produzione	2,93
Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93
Mense, birrerie, amburgherie	24,60
Bar, caffè, pasticceria	22,55
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72
Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali	13,70
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90
Ipermercati di generi misti	18,20
Banchi di mercato genere alimentari	32,00
Discoteche, night club, sala giochi	6,80

**3. Per gli anni successivi al 2005 i coefficienti Kc e Kd di cui ai commi precedenti saranno approvati o confermati con apposita delibera di Giunta Comunale**

4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

5. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento all'attività denunciata dall'utente in sede di dichiarazione di inizio occupazione. In mancanza di dichiarazione si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Per il primo anno di applicazione della tariffa l'attività svolta viene individuata direttamente dal Comune attraverso gli archivi delle denunce presentate ai fini della tassa rifiuti di cui al decreto legislativo 507/93.

## **Articolo 14** **Esclusioni**

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:

### a) locali:

- 1) i locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete e privi di qualsiasi arredo;
- 2) i locali inutilizzabili;
- 3) i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- 4) terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
- 5) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
- 6) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- 7) le parti comuni degli edifici quali atrii e vani scale.

### b) aree:

- 1) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - 2) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - 3) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
  - 4) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
  - 5) le aree scoperte adibite a verde.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Soggetto Gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la **riduzione percentuale sulla superficie**, a richiesta dell'interessato, nei valori sottoindicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di <b>riduzione sulla superficie</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali--	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante -	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici -	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi -	30
Pelletterie -	15
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresine -	30
Tipografie, stamperie, incisioni --	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici -macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
<b>Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc</b>	<b>5</b>

Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione del calcolo della superficie. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al

recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Gestore del servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.

L'onere della prova atta a dimostrare l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, spetta all'utente (Corte Cassazione sent. 12084 dd. 01/07/2004). ***La richiesta di riduzione, una volta accolta dal Gestore, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie. L'utente dovrà tuttavia dimostrare annualmente, entro il 30 aprile, lo smaltimento diretto dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali assimilati ad urbani nonché degli eventuali rifiuti speciali non assimilati agli urbani.***

<b>Articolo 15</b> <b>Riduzioni della tariffa</b>
--

***1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta del 30% se la distanza rilevata fra la proprietà privata ed il più vicino punto di raccolta supera 1 km.***

***2. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente dal Soggetto Gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune. Se dagli accertamenti svolti risulta che lo stesso non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 25, comma 3 e 4, del presente regolamento.***

***3. Per le utenze domestiche nelle quali è presente un dissipatore è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. La presenza ed il funzionamento dell'apparecchio sono verificati periodicamente dal Soggetto Gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune. Se dalle verifiche effettuate risulterà che il dissipatore è mancante o non funzionante saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 25, comma 3 e 4, del presente regolamento.***

***4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.***

***5. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al Gestore del servizio con atto di diffida.***

***6. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero quantità di rifiuti assimilati è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero stesso, da determinarsi a cura del Comune. L'utente interessato dovrà presentare istanza al Soggetto Gestore entro il 30 aprile di ciascun anno, allegando idonea documentazione comprensiva di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti relativa all'anno precedente. Tale riduzione, è cumulabile con quelle previste all'art. 14 e all'art. 16. Il Soggetto Gestore dovrà trasmettere al Comune le istanze***

*pervenute proponendo le quote di abbattimento della tariffa che saranno oggetto di apposito atto deliberativo.*

7. Per il primo anno di applicazione della tariffa le quote di riduzione verranno calcolate a consuntivo, nei modi consentiti dalla legge, e riconosciute alle categorie di utenti tramite riduzione della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno 2006.

8. Le riduzioni della parte variabile della tariffa contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della stessa parte variabile della tariffa.

#### **Art. 16**

##### **Utenze non stabilmente attive**

**1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:**

**a) ad attività di albergo con o senza ristorante**

*tutte esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale annuale, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.*

**b) ad attività di somministrazione alimenti e bevande**

*tutte esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale annuale, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, purchè dimostrino la chiusura per almeno quattro mesi continuativi ogni anno.*

E' possibile dimostrare lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva, **che dovranno essere prodotti annualmente dall'utente al Soggetto Gestore, allegandoli alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dall'art. 21 del presente regolamento.** Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, per la parte variabile, nella misura **del 40%**.

2. Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione della parte **variabile della tariffa è prevista nella misura del 50%**.

#### **Art. 17**

##### **Agevolazioni per la raccolta differenziata**

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. All'utente che dimostri di aver ottenuto risultati singoli in materia di conferimento a raccolta differenziata viene applicato l'abbattimento della quota variabile nella misura stabilita annualmente dal Comune. Tale abbattimento non è cumulabile con quello di cui al precedente comma ed è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Gestore corredata da idonea documentazione attestante l'entità del conferimento differenziato.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche la misura dell'abbattimento della quota variabile, annualmente stabilita dal Comune, potrà tenere conto degli accordi con le categorie economiche interessate.

3. Le quote di abbattimento, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e con l'osservanza delle direttive impartite dalla Regione, dalla Provincia e dalla Autorità di Ambito (ATO)
4. Il Gestore del servizio potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.
5. Per il primo anno di applicazione della tariffa le quote di abbattimento verranno calcolate a consuntivo, nei modi consentiti dalla legge, e riconosciute alle categorie di utenti tramite riduzione della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno 2006.

<b>Art. 18</b> <b>Agevolazioni alle utenze domestiche</b>
--

1. In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.
2. A tale scopo annualmente il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, determina l'entità della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze domestiche e della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche.
3. **Riduzioni di cui all'art. 15 comma 2 e 3:**
  - a) **gli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili devono presentare apposita istanza al Soggetto Gestore nella quale attestino:**
    - **che verranno praticate le attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15** in modo continuativo nell'anno di riferimento,
    - di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio al fine di verificare la reale pratica del compostaggio **e il funzionamento del dissipatore.**
  - b) per godere della riduzione di cui **all'articolo 15 comma 2 e 3, le attività ivi previste** devono essere univocamente riconducibili agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
  - c) per l'anno 2005, al fine di ottenere la riduzione di cui alla precedente lettera a), l'istanza va presentata al Gestore entro il termine perentorio del 30.6.2005, ferma restando la decorrenza retroattiva della riduzione dal 1° gennaio.  
**Per gli anni successivi si fa riferimento alle scadenze previste dal successivo art. 21.**
  - d) in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione.
  - e) l'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

<b>Articolo 19</b> <b>Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento</b>
--

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nel caso di utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) non superiore a 4.000,00 (quattromila) euro;

**2. Dal 01.01.2006 per la fattispecie indicata al precedente comma 1 viene elevato l'indicatore ISEE da 4.000,00 a 5.000,00 e pertanto il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nel caso di utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) non superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro;**

3. Il Comune può sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi:

- a) per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti ultrasessantacinquenni, soli od in **nucleo familiare interamente composto da soggetti ultrasessantacinquenni**, che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 15.000,00 (quindicimila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 60% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;
- b) per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti – persone fisiche - che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 10.000,00 (diecimila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 40% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;
- c) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativi e l'ammontare della riduzione della parte variabile;
- d) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati.

**4. Qualora il Comune non provveda alla modifica, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, dei limiti ISEE inseriti nel presente regolamento gli stessi saranno automaticamente aggiornati mediante l'applicazione dell'indice ISTAT ordinariamente utilizzato per le locazioni di immobili dicembre n+1 su dicembre n**

5. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune di Portoferraio nel periodo compreso tra il primo ed il 31 ottobre di ogni anno per le agevolazioni riguardanti l'anno successivo.

**6. Dall'anno 2006 l'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune di Portoferraio nel periodo compreso tra il primo ed il 31 luglio di ogni anno per le agevolazioni riguardanti l'anno in corso. Per le utenze attivate in corso di anno e/o fatturate dopo il 31 luglio le istanze dovranno essere presentate perentoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno.** Per il primo anno di applicazione della tariffa la istanza di riduzione, corredata dell'apposita certificazione relativa all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) e della fattura emessa dal Soggetto Gestore, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2005 all'Ufficio Tributi Comunale che procederà ad inoltrare per l'istruttoria di rito i fascicoli al competente Ufficio Servizi Sociali. Per gli anni successivi dovrà provvedere direttamente l'Ufficio Servizi Sociali. **Per l'anno 2006 i termini per la presentazione del le istanze di cui alle agevolazioni previste ai comma 1, 2 e 3 si intendono prorogate alla data del 31.07.2006.** La misura delle agevolazioni per gli anni successivi è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

In mancanza sono confermate le misure delle agevolazioni in vigore nell'anno precedente. Le sostituzioni nel pagamento sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, di cui al

presente articolo, potranno essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti fra le utenze domestiche, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli considerati accessori o di pertinenza all'abitazione principale.

## **TITOLO III**

### **COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE**

<b>ART. 20</b> <b>TRIBUTO AMBIENTALE</b>
---

1. Il gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n.504/1992, provvedendo a riversare alla Provincia di Livorno gli importi riscossi, al netto della commissione di legge. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

<b>Articolo 21</b> <b>Comunicazioni</b>
--

1. Al Soggetto Gestore deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:

- a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 10;
- b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti ad eccezione delle ipotesi in cui il Comune si sostituisce all'utenza;
- c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima e produrranno effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si verifica la nuova occupazione. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.  
Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

***3. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti il nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dal Gestore all'Anagrafe del Comune al 1 gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche del nucleo familiare durante l'anno producono effetti, ai fini della tariffa, solo dall'anno successivo.***

***Solo nel caso di nuove utenze attivate nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare presente in anagrafe alla data della comunicazione.***

***4. E' fatto obbligo all'Ufficio Commercio di comunicare al Soggetto Gestore, con cadenza mensile, il rilascio di licenze all'esercizio di attività e/o variazioni di autorizzazioni commerciali.***

5. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

6. Il Soggetto Gestore rilascia ricevuta della comunicazione che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

7. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare comunicazione indirizzata al competente ufficio del Soggetto Gestore, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la comunicazione viene presentata. Sono cancellati d'ufficio dal Soggetto Gestore coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.

8. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà. I soggetti obbligati, consegnano al Soggetto Gestore comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal Soggetto Gestore stesso entro il predetto termine di sessanta giorni. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale nel corso dell'anno tributario con riferimento al 1° gennaio

9. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
- f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella edificiale e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;

- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
- f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria

10. La comunicazione è presentata al Soggetto Gestore, direttamente o spedita per posta o fax .  
***Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, ad eccezione di quelle previste dall'art. 14 comma 3 e art. 15 comma 6, devono essere presentate al Soggetto Gestore entro il 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.*** Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.

11. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Soggetto Gestore, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.

12. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Soggetto Gestore a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

## **Articolo 22** **Rimborsi e conguagli**

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate mediante:

- ***emissione di nota di credito se producono un credito per l'utente, con conseguente rimborso al medesimo;***
- ***fatturazione integrativa se producono un debito per l'utente, con conseguente obbligo di versamento da parte del medesimo.***

2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre due anni dalla data della cessazione fornendo a dimostrazione idonea documentazione o elementi oggettivamente riscontrabili.

3. Sull'istanza di rimborso il Soggetto Gestore procede entro novanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, calcolati per semestre compiuto, nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

## **Articolo 23** **Verifiche, controlli e recuperi**

***1) Il soggetto gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della Tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.***

**2) Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il soggetto Gestore può:**

- a) richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;**
- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;**
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, gli occupanti o ai detentori, gli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.**
- d) Incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri Enti e soggetti erogatori di pubblici servizi.**
- e) Accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.**

**3) Nel caso in cui l'utente sia invitato a produrre documenti, fornire notizie ed eventualmente comparire è tenuto a provvedere in merito entro 30 giorni dalla richiesta.**

**4) Il soggetto Gestore decorso il termine di cui al comma 3, considerata la mancata collaborazione dell'utente, sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile, provvede nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge a porre in essere gli atti per il recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle violazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento.**

**5) Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.**

**6) In assenza di contestazione o accertata l'infondatezza delle eventuali precisazioni fornite dall'utente, il soggetto Gestore provvede all'emissione della fattura relativa a conclusione dell'iter per il recupero della Tariffa nel rispetto della vigente legislazione.**

7. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 7, comma 2, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.

<b>Articolo 24</b> <b>Riscossione</b>
--

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.

2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso **di norma in 4 rate.**

**3. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze determinerà un diverso numero di rate e relative scadenze.**

**4. Solo nel caso in cui la Giunta Comunale decida di suddividere la tariffa in un massimo di due rate il soggetto gestore ha facoltà di procedere a rateizzare ulteriormente l'importo, fino al numero massimo di 4 rate, comprensive di interessi legali, nei seguenti casi:**

- **persone fisiche con ISEE valido al momento della presentazione dell'istanza non superiore a 10.000 euro;**
- **soggetti diversi da persone fisiche che dimostrino di aver subito eventi straordinari che abbiano comportato situazioni di particolare gravità di ordine finanziario ed economico.**

**Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Soggetto Gestore entro il 31 luglio di ogni anno.**

5. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 (IVA compresa) il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo articolo 26 e in sede di conguaglio.

6. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

7. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza il Soggetto Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo articolo 25.

## **Articolo 25** **Violazioni**

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica o postali.

Trascorsi novanta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, il Soggetto Gestore avvia le procedure di riscossione coattiva.

Il Soggetto Gestore si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni previsto dall'articolo 21 del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 21, comma 2, del presente regolamento;
- b) euro 30,00 (trenta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 21, comma 2, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore
- c) euro 50,00 (quaranta) nel caso di accertata non veridicità dei dati comunicati;
- d) euro 100,00 (cinquanta) in caso di omessa comunicazione;

3. Chi non effettua la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani ed ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100,00 (cento).

4. L'Ente gestore provvederà al recupero in fattura di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

## **Articolo 26** **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa

giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100% (cento per cento).

3. La tariffa giornaliera è calcolata ed applicata sulla base della tariffa annuale, così come determinata ai sensi dell'articolo 6.

4. La tariffa giornaliera è riscossa dal Soggetto Gestore..

5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.

6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro -Iva compresa.

#### **Art. 27**

#### **MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Soggetto Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 26 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

#### **Articolo 28**

#### **Responsabile**

1. Al Responsabile del Servizio, individuato dal Soggetto Gestore, sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza per malattia, ferie, ecc. lo stesso nominerà un sostituto all'interno del Servizio.

#### **Articolo 29**

#### **Contenzioso**

Per eventuali contestazioni o controversie relative all'applicazione della tariffa oggetto del presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

**Art. 30**  
**Tasse, imposte ed addizionali.**

Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

**Art. 31**  
**Prescrizione.**

- 1) Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo il periodo cui si riferisce.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Articolo 32**  
**Norme transitorie e finali**

1. Dal 1 gennaio 2005 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Sono altresì, sopresse tutte le norme regolamentari in quanto in contrasto con il presente regolamento.
2. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2004, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2005 dal Comune.
3. Per le occupazioni di locali od aree e per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, le denunce che risultano presentate al Comune entro il 20 gennaio 2005 sono trasferite d'ufficio al Soggetto Gestore;
4. Il Comune di Portoferraio dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno, ove possibile, ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2004, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.